



# Comune di Gangi

## Provincia di Palermo

### **REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Ex art.7 L.R. 1 marzo 1995 n.18**

---

#### **Art.1**

##### *Oggetto e finalità*

Il presente regolamento, predisposto in applicazione della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze della Commissione per il Commercio.

#### **Art.2**

##### *Composizione*

La Commissione è formata da un numero di otto componenti, così determinati:

- Il Sindaco o un suo delegato;
- Il Capo dell'ufficio comunale, o un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- Dal Capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
- Da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- Da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
- Da un esperto di problemi della distribuzione;

I membri componenti la Commissione durano in carica quattro anni.

#### **Art.3**

##### *Validità delle sedute*

La seduta è valida in prima convocazione quanto sono presenti la metà + 1 dei componenti.  
In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti presenti.

#### **Art.4**

##### *Pareri*

La Commissione esprime pareri sulle materie ad essa demandate dalla L.R. 1 marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni, a maggioranza di voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti , compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale appartenente alla competente area, designato dal Sindaco.

#### **Art.5**

##### *Competenze e compiti*

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente che è altresì tenuto a riunire la Commissione ogni qualvolta si renda necessario rilasciare i pareri di cui alla legge regionale n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione esprime il parere, di cui alla citata legge, entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento della trasmissione, trascorso detto termine il parere si intende reso positivamente, eccezion fatta per i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art.2 della L.R. n.18/95 , che si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima e solo nel caso in cui esiste la disponibilità del posteggio.